



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 49

Data : 20/09/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 20/09/2019 Numero 49

**OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI, PAGAMENTO DIRETTO A ID&A SRL DEL
“CANONE CASSONETTI”**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **Settembre** alle ore **12:15**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
VANOGLIO ALBERTO	SINDACO	X
MAIOLINI BIANCA	VICESINDACO E ASSESSORE	X
BONO CRISTINA	ASSESSORE	X
CASTELLANI EMANUELE	ASSESSORE	X

Totale presenti : 4

Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig. **Dott. Alberto Vanoglio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

premesso che:

Il 23 maggio 2014 il comune di Ome e l'allora Adigest Srl (oggi Ecoal Srl) hanno sottoscritto il contratto d'appalto del servizio di "igiene urbana" (repertorio n. 2212); la ditta venne selezionata con procedura ad evidenza pubblica; il 31 dicembre 2017, tale contratto è scaduto;

il 6 aprile 2018, le Parti hanno esercitato l'opzione di proroga, prevista dall'art. 7 comma 2 del medesimo contratto, che è stato prorogato per ulteriori quattro anni e giungerà a scadenza il 31 dicembre 2021;

il capitolato di gara ha previsto che l'appaltatore, oltre ad erogare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fornisca al comune i cassonetti per la raccolta dei rifiuti stessi (art. 14 del capitolato speciale);

il comune, quindi, deve riconoscere all'appaltatore: un corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; un corrispettivo per l'uso e l'acquisto dei cassonetti che, al termine del periodo contrattuale (quindi al 31 dicembre 2021), saranno acquisiti al patrimonio del comune; il canone riferibile ai cassonetti è di 2.300 euro mensili (IVA esclusa);

premesso che:

il 29 giugno 2018 (agli atti prot. 5498 del 2/7/2018), Ecoal Srl ha comunicato il trasferimento del ramo d'azienda "servizi di igiene urbana" alla ditta Econova Srl di Torino; il trasferimento è stato formalizzato con un "contratto d'affitto di ramo d'azienda", efficace dal 24 luglio 2018;

tale contratto di "affitto" include i rapporti e le attività elencati nel contratto stesso e nei suoi allegati; l'Allegato E elenca i negozi giuridici stipulati da Ecoal Srl correlati al servizio di igiene urbana e, perciò, ricompresi nel ramo d'azienda affittato a Econova Srl; l'elenco dell'Allegato E riporta espressamente:

"contratti in essere con Id&a Srl con sede in Via Fura 47, 25125 Brescia (BS), per la fornitura e la manutenzione di attrezzature per la raccolta stradale site presso il territorio comunale di Ome (BS). Riferimento offerta di acquisto n. T14/249/LY e contratto di manutenzione siglato in data 27-12-2017";

Id&a Srl ha fornito a Ecoal Srl i cassonetti per il conferimento e la raccolta dei rifiuti e ne cura la manutenzione, che come sopra precisato, il comune di Ome sta acquistando in forma dilazionata;

premesso, inoltre, che:

il contratto tra Id&a Srl ed Ecoal Srl, ricompreso nell'affitto del ramo d'azienda "servizi di igiene urbana", si configura come "subappalto" (sia a norma dell'articolo 118 del d.lgs. 163/2006 e smi, che secondo l'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e smi);

la nozione di subappalto ricomprende: il “subappalto in senso stretto” che deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante, in massimo trenta giorni; il “cottimo”, che essendo di minor valore rispetto al primo, deve comunque essere autorizzato ma in soli quindici giorni; infine, il “subcontratto” che l’appaltatore si limita a “comunicare” alla stazione appaltante;

nel caso in esame, il contratto Id&a Srl / Ecoal Srl è un subcontratto di fornitura che l’appaltatore non ha mai comunicato al comune di Ome; il comune di Ome ha avuto cognizione del rapporto contrattuale Id&a Srl / Ecoal Srl il 29 agosto 2018 quando è pervenuta (prot. n. 7083), la contestazione con la quale Id&a Srl ha sollecitato pagamenti arretrati alla Ecoal Srl;

da tale contestazione si evince che Id&a Srl, subappaltatore, non ha ricevuto il pagamento della maggior parte dei canoni dovuti da Ecoal Srl (fatture emesse nel 2017 e cambiali con scadenza 15 luglio e 15 agosto 2018);

inoltre, Id&a Srl ha rammentato di aver ceduto a Ecoal Srl i cassonetti verso un pagamento rateizzato con “clausola di riserva di proprietà”; l’articolo 1523 del Codice civile stabilisce che “nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”;

il comune di Ome, pertanto, potrebbe veder irrimediabilmente pregiudicato il proprio diritto all’acquisto dilazionato dei cassonetti qualora Id&a Srl dovesse esercitare la “riserva di proprietà” a causa dell’insolvenza della controparte;

premesso che:

come previsto dall’articolo 177 comma 2 del decreto legislativo 152/2006 e smi, a norma dell’articolo 9 del contratto d’appalto 23 maggio 2014 (rep. 2212) e dell’articolo 7 del successivo contratto “di proroga” del 6 aprile 2018 (rep. 2235), il servizio di igiene urbana è “attività di pubblico interesse” e, in quanto tale, può essere sospeso soltanto nei casi ed alle condizioni fissate dall’ordinamento;

il segretario comunale ha proposto di applicare l’articolo 118, comma 3, del d.lgs. 163/2006 (oggi, articolo 105, comma 13 lettera b), del d.lgs. 50/2016 e smi) nella parte in cui prevede che la stazione appaltante riconosca direttamente al subappaltatore i corrispettivi che a questo sono dovuti;

pertanto, prima con nota del 26 marzo 2019 (prot. 2636), quindi con comunicazione del 26 luglio 2019 (prot. 6607) ha chiesto ad Econova Srl e Id&a Srl di aderire alla soluzione del pagamento diretto nei confronti del subappaltatore;

il 31 luglio 2019 (prot. 6748), è pervenuta la comunicazione con la quale Econova Srl autorizza il pagamento diretto del “canone cassonetti” in favore di Id&a Srl;

premesso che:

le somme, relative al “canone cassonetti”, che il comune di Ome ha trattenuto nel 2018 ammontano a 16.100 euro (oltre ad IVA); mentre, i canoni impagati nel 2019, sino al mese di settembre compreso, sono $9 \times 2.300 = 20.700$ euro (oltre ad IVA);

questo esecutivo ritiene di autorizzare il pagamento diretto del cosiddetto “canone cassonetti”, di euro 2.300 mensili (oltre ad IVA), in favore di Id&a Srl, sia delle somme pregresse (a partire dal 2018) sia delle somme future, sino a scadenza del contratto;

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di invitare l'Area dei servizi tecnici a pagare direttamente, il cosiddetto "canone cassonetti" di euro 2.300 mensili (oltre ad IVA), in favore di Id&a Srl, sia delle somme pregresse (a partire dal 2018: 16.100 + 20.700 euro oltre ad IVA) sia delle somme future, sino a scadenza del contratto;
3. di attestare che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, la giunta comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento e fissare con certezza i valori delle indennità di funzione, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Dott. Alberto Vanoglio

Il Segretario Comunale

Dott. Omar Gozzoli



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

**OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI, PAGAMENTO DIRETTO A ID&A SRL DEL
“CANONE CASSONETTI”**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 17/09/2019

**IL RESPONSABILE
SALVALAI ENRICO / ARUBAPEC S.P.A.**



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

**OGGETTO: SERVIZIO RIFIUTI, PAGAMENTO DIRETTO A ID&A SRL DEL
“CANONE CASSONETTI”**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 17/09/2019

SEGRETARIO COMUNALE
GOZZOLI OMAR / INFOCERT SPA